



SETTORE

Previdenziale

**RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AZIENDE CIGS**

RIFERIMENTI

- Decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014
- Ministero del Lavoro, Circolare n. 23 del 26 settembre 2014

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, fornisce le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive a favore delle aziende rientranti nella normativa CIGS che hanno in corso contratti di solidarietà. Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF n. 83312 del 7 luglio 2014 ha stabilito che destinatarie dello sgravio sono le imprese che hanno individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. La riduzione è riconosciuta, per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per un massimo di 24 mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda di riduzione contributiva, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, va presentata tramite posta certificata, unitamente al contratto di solidarietà ed alla relativa documentazione, contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mP il mondo Paghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



Come si ricorderà il DL n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014, ha stabilito che un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, definisse i **criteri** per la **concessione dei benefici** della riduzione contributiva prevista a favore delle **aziende** rientranti nella normativa **CIGS** che hanno in corso **contratti di solidarietà** (cfr. Aggiornamento AP n. 184/2014).

La percentuale di **riduzione** dei **contributi** per le aziende interessate dall'incentivo in oggetto è **pari al 35%**, a condizione che la **riduzione dell'orario di lavoro sia superiore al 20%**.



Il **Decreto** del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF **n. 83312 del 7 luglio 2014** (pubblicato sul sito lavoro.gov.it – Pubblicità Legale - il 29 settembre 2014) ha stabilito che la predetta riduzione contributiva è riconosciuta in favore delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà, per le quali sono individuati strumenti volti a realizzare:

- un **miglioramento della produttività** di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero
- di un piano di **investimenti** finalizzato a superare le **inefficienze gestionali** o del **processo produttivo**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Ministero de Lavoro, nella **Circolare n. 23 del 26 settembre 2014**, chiarisce che destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che

- stipulano, a far data dal **21 marzo 2014**, o
- a tale data hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi della Legge n. 863/19884 e che
- abbiano individuato strumenti volti a realizzare i miglioramenti o a superare le inefficienze come disposto dal decreto.



Lo sgravio è concesso (con apposito decreto del Ministero del Lavoro) per periodi non anteriori al **21 marzo 2014** (data di entrata in vigore del DL n. 34/201) per l'intera durata del contratto di solidarietà, nel limite **massimo di 24 mesi**.

Ai fini del godimento della riduzione l'azienda interessata è tenuta a presentare la domanda con cadenza annuale, infatti, ai fini del monitoraggio delle risorse (15 milioni di euro annui per l'anno 2014) la stessa non può riferirsi ad un periodo superiore a 12 mesi.

All'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo (in base a quanto comunicato dall'INPS anche in termini prospettici) il Ministero ammetterà le domande pervenute **con riserva**. Il raggiungimento effettivo del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet al percorso Lavoro/Ammortizzatorisociali/Contratti di solidarietà (tipo 1).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda va inviata presso

- la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali,
- unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione che attesta gli strumenti volti al miglioramento della produttività e/o alla riduzione delle inefficienze
- e contestualmente all'**INPS** (al quale spetta il controllo sui flussi di spesa).

Il modello di domanda, denominato "Decontribuzione CDS", è disponibile sul sito www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/.

La richiesta deve essere inviata tramite **posta certificata**, contestualmente agli indirizzi:

- dgamortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it - per il Ministero del Lavoro;
- SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it - per l'INPS.

Nell'oggetto della e-mail deve essere riportata la dicitura "*Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda ...*", dove in sostituzione dei punti va indicata la denominazione aziendale.

In particolare la domanda dovrà contenere:

- il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura CIGSonline;
- il contratto di solidarietà e l'elenco dei lavoratori per i quali si richiede lo sgravio;
- la documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare:
 - il miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero
 - il piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

In sostanza la e-mail di richiesta inviata tramite PEC dovrà contenere i seguenti file, tutti firmati con **firma digitale**:

- il file "Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Domanda", il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici);
- la copia del contratto di solidarietà, denominato "CDS", il carattere _ (underscore), la matricola INPS;
- il file "Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS", debitamente compilato, rinominato con "Elenco", il carattere "_", la matricola INPS, il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (il modello dell'elenco è disponibile su www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/).
- una relazione illustrativa relativa agli strumenti adottati,
- eventuali ulteriori allegati.

In caso di matricole INPS multiple il numero da utilizzare sarà quello relativo alla matricola della sede in cui operano il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di riduzione contributiva.



I **termini di presentazione** della domanda sono fissati entro:

- **30 giorni** dalla stipula del **contratto di solidarietà** per i contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014;
- **30 giorni** dalla **data di pubblicazione della Circolare** in commento sul sito del Ministero (26 settembre 2014) per i contratti già in essere.

Le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico di invio. In relazione alle stesse l'INPS è tenuta a comunicare al Ministero la quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto che verrà effettuato tenendo conto:

- delle retribuzioni percepite nel corso dell'anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie,
- rivalutate all'anno di fruizione del beneficio,
- nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

CONCESSIONE DELLA SGRAVIO E CONTROLLI

Il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro – adotta il **provvedimento di concessione** o diniego dello sgravio contributivo, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione dell'onere comunicata dall'INPS e a condizione che sia rispettato, anche in termini prospettici, il limite di spesa.

Il provvedimento concessivo è adottato per un periodo non superiore a 12 mesi e comunicato all'INPS.



Si rimane in attesa dei chiarimenti dell'INPS in merito alle modalità di effettivo recupero della riduzione contributiva.

Dal giorno di pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo le domande di sgravio non verranno più istruite.

I presupposti che danno diritto allo sgravio (effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività o la riduzione delle inefficienze) saranno oggetto di accertamento da parte delle DTL competenti, che avverrà in data successiva alla scadenza dei primi 9 mesi dalla decorrenza della richiesta di CIGS per contratto di solidarietà. L'esito delle verifiche verrà comunicato alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

In caso di mancata o inesatta adozione dei predetti strumenti la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro invita l'impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 30 giorni. Decorso il predetto termine e qualora le giustificazioni fornite non vengano accolte, entro i successivi 30 giorni la Direzione provvede a revocare in tutto o in parte il provvedimento di concessione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza della fruizione del beneficio in esame.



Come si ricorderà il DL n. 34/2014 ha previsto l'**obbligo di depositare** presso l'**archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro**, i **contratti di solidarietà** sottoscritti ai sensi della normativa vigente. Al riguardo l'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 83312/2014 stabilisce che al deposito dei contratti di solidarietà provvede la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

